

## Medaglia al Merito Civile

### fonti normative

**D.P.R. 23 ottobre 1957, n. 1397 (1)**

**Regolamento di esecuzione della [legge 20 giugno 1956, n. 658](#) relativa alla istituzione di una ricompensa al merito civile**

1. La medaglia di cui all'art. 2 della legge ha il diametro di 30 millimetri. Su di un verso è effigiato l'emblema dello Stato con intorno la leggenda «al merito civile» e sull'altro una quercia fronzuta il cui tronco è interrotto da un cartiglio nel quale sono incisi il nome e cognome del decorato, ovvero la denominazione dell'Ente o Corpo decorato, e l'anno della concessione.

2. La medaglia si porta sul petto, a sinistra, appesa al nastro composto di due striscie tricolori affiancate di 19 millimetri ciascuna.

In luogo della medaglia può portarsi un nastrino di otto millimetri di altezza della stessa foggia del nastro.

Sul nastrino della medaglia d'oro e d'argento è applicata una stella a cinque punte, rispettivamente di oro o di argento.

La medaglia concessa ad Enti o Corpi è appesa alla bandiera od al labaro, qualora l'Ente od il Corpo ne siano dotati.

3. Non è consentito il conferimento di più ricompense per atti diretti ad un unico fine, anche se molteplici siano state le azioni compiute dalla medesima persona.

La commutazione di più ricompense di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

4 Le ricompense al merito civile possono essere concesse anche alla memoria, qualora al momento della concessione il benemerito sia deceduto.

5. Il Ministero dell'interno, venuto comunque a conoscenza dei fatti che possano dar luogo alla concessione di ricompensa al merito civile, promuove l'istruttoria all'uopo occorrente.

Detta istruttoria è demandata ai prefetti, osservando la procedura di cui all'articolo seguente.

Per le azioni compiute fuori del territorio dello Stato, la istruttoria è demandata alla competente autorità consolare.

6. Le azioni per le quali può farsi luogo alla concessione di ricompense al merito civile devono risultare da apposita deliberazione di Giunta del Comune, in cui sono avvenuti i fatti, corredata da attestazioni di eventuali testimoni oculari.

Alle proposte devono, inoltre, essere uniti quei documenti che siano reputati necessari per una esatta valutazione del merito.

La documentazione deve essere corredata da una dettagliata relazione illustrativa dei sacrifici affrontati dal designato, ovvero degli studi e delle esperienze dal medesimo compiuti e dei risultati conseguiti.

Per le azioni compiute fuori del territorio dello Stato non occorre la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo.

7. Può prescindersi dalla procedura di cui all'articolo precedente, qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni siano state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi abbiano presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati.

Ugualmente non occorre esperire la procedura di cui all'articolo precedente, ove si tratti di Enti, Corpi o persone notoriamente benemeriti, ovvero di avvenimenti che abbiano avuto diffusa ed eccezionale risonanza.

8. La Commissione, di cui all'art. 4 della legge, qualora ravvisi nelle azioni compiute gli estremi per la concessione di una ricompensa al valor civile, può proporre che venga concessa detta ricompensa.

9. Fa fede del conferimento della ricompensa al merito civile il brevetto rilasciato dal Ministro per l'interno, indicante le generalità del premiato e la motivazione della concessione.

10. Il Ministro per l'interno partecipa di volta in volta ai Comuni di nascita dei decorati la concessione delle ricompense al merito civile, dando comunicazione integrale della motivazione.

In base a tali partecipazioni, i Comuni interessati provvedono a prender nota delle concessioni di ricompense al merito civile per farne poi richiamo nei certificati di rito da rilasciarsi su richiesta della autorità giudiziaria.

Al Comune di nascita del decorato spetta, inoltre, l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio, con l'inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Le sentenze di condanna che comportino la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, emanate a carico di coloro che hanno ottenuto

ricompense al merito civile, vengono dalle cancellerie delle autorità giudiziarie competenti inviate in copia al Ministero dell'interno entro il termine di trenta giorni dopo che sono divenute irrevocabili. Tale circostanza deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla copia della sentenza.

11. La insegna ed il brevetto della medaglia al merito civile concessa alla memoria, sono attribuiti in proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.

In mancanza del coniuge e nell'ipotesi in cui non abbia titolo, ai sensi del comma precedente, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza di figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre ed, ove manchino tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o delle sorelle. In mancanza anche dei fratelli e delle sorelle, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Corpo, cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compì l'atto coraggioso, ovvero al Comune di nascita.

Per ottenere l'assegnazione dell'insegna e del brevetto della ricompensa al merito civile concessa alla memoria è necessario essere di buona condotta morale e civile.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuiti in proprietà d'insegna ed il brevetto della ricompensa concessa alla memoria, i trasferimenti di proprietà dell'insegna e del brevetto sono regolati dalle norme del Codice civile sulle successioni.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato, che sia in possesso dell'insegna e del brevetto.

12. Le decorazioni al merito civile vengono - di norma - consegnate in forma solenne ai titolari od alle persone, cui sono attribuite in proprietà, dal sindaco del Comune di residenza o, se si tratta di appartenenti ad Enti o Corpi, dalla competente autorità in occasione delle ricorrenze, che saranno determinate dal Ministro per l'interno.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 marzo 1958, n. 56.